

immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle USL adibiti alle attività tecnico scientifiche per la protezione dell'ambiente. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della Giunta provinciale e regionale.

L'istituzione delle Agenzie comporta oneri per le Regioni utilizzando esse loro personale già in organico, e tali Agenzie collaborano con l'ANPA cui prestano - su richiesta - supporto tecnico in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del Decreto legislativo n. 29 del 3-2-1993.

L'ANPA stipula con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.

Il provvedimento istitutivo dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente prefigura anche una nuova disciplina dei controlli ambientali.

Si dispone, in proposito, che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le regioni - nell'esercizio della potestà legislativa ex art.3 della L. n.142/1990 - provvedano all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale, così come disciplinate dall'art 14 della stessa legge.

Nelle more dell'emanazione dei suindicati atti legislativi regionali, si dispone che le province esercitino le funzioni di autorizzazione e di controllo di cui all'art. 1, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177, ossia le funzioni già di competenza delle USL, sottratte a queste ultime per effetto del referendum abrogativo delle summenzionate disposizioni della legge n. 833/78, relative ai controlli ambientali.

Per l'esercizio di tali funzioni le province si avvalgono dei presidi multinazionali dei competenti servizi delle stesse USL. E' previsto infatti che questi ultimi, fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali che istituiscono le Agenzie regionali e provinciali, continuino a svolgere le attività tecniche in materia ambientale già di propria spettanza, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti.

Superata la predetta fase transitoria, per l'espletamento dell'insieme delle funzioni amministrative in materia ambientale - ad esse attribuite ai sensi dell'art.14 della legge n. 142/90 - le province si avvarranno delle strutture tecniche provinciali delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, che sono poste alle dipendenze funzionali dei predetti enti, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.

E' opportuno infine ricordare che, nell'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza, il personale ispettivo dell'ANPA e il personale delle Agenzie regionali potrà accedere agli impianti ed alle sedi in cui si svolgono le attività sottoposte a controllo e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari. Non può essere opposto il segreto industriale per evitare o ostacolare l'attività di verifica o controllo.

Nel corso degli anni 1994 e 1995 sono intervenute altre norme che, anche indirettamente, riguardano l'ANPA.

Così con decreto legge 10 maggio 1995 n. 160, più volte reiterato (D.L. 7 settembre 1995 n.371, 8 marzo 1996 n. 111) sono state apportate modifiche al D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali. L'art. 9 prevede che il Ministro dell'Ambiente convochi periodicamente e comunque ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento tra gli altri del Direttore dell'ANPA; che il Presidente della Conferenza di servizi si avvalga del supporto tecnico e amministrativo dell'ANPA per le attività di Segreteria (a tale scopo sono distaccate dall'ANPA presso il Ministero dell'Ambiente - servizio per l'inquinamento atmosferico acustico e per le industrie a rischio, 3 unità di personale tecnico amministrativo).

L'art. 10 prevede l'inserimento nel Comitato tecnico regionale o interregionale (di cui all'art. 20 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577) di un esperto dell'ANPA per l'espletamento dell'attività istruttoria.

In tema di ispezioni, l'art. 16 dispone che esse vengano effettuate avvalendosi dell'ANPA oltre che del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Particolare rilievo assume il Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 (attuazione delle direttive EURATOM n. 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti).

Nel campo di applicazione dei principi generali di protezione delle radiazioni ionizzanti l'art. 1 del decreto legislativo anzidetto dispone che le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del decreto stesso siano aggiornate, in relazione agli sviluppi della tecnica e alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri dell'Ambiente e della Sanità, di concerto col Ministero dell'Industria, del Lavoro e previdenza sociale e della Funzione pubblica, sentita l'ANPA.

Altre competenze dell'ANPA sono previste da numerosi articoli: così la composizione del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare (art. 8), la

composizione della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (art. 9), le funzioni ispettive (art. 10), la vigilanza per la tutela dei rischi derivanti da radiazioni ionizzanti dei lavoratori addetti alle miniere (art. 11), in tema di importazione e produzione, ai fini commerciali, di materie radioattive (art. 18), di comunicazione all'ANPA degli atti di commercio (art. 20), di trasporto di materie radioattive (art. 21), di detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti (art. 22), di detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari (art. 23), in tema di pareri attribuiti all'ANPA in materia di smaltimento dei rifiuti e in altre materie assimilate (art. 25 e segg.).

Il Ministro dell'Ambiente con decreto 2 agosto 1995 n. 413 ha adottato il Regolamento recante norme per l'istituzione e il funzionamento del Comitato per l'ECOLABEL e l'ECOAUDIT.

Dall'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit (organismo competente previsto dall'art. 9 del Regolamento n. 880/92 CEE del Consiglio del 23-3-1992 relativo al sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica) è conseguita l'attribuzione all'ANPA di una funzione di supporto tecnico che viene svolta dall'Ente per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio, salvo i proventi previsti dall'art. 16 dello stesso decreto ministeriale.

Per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico l'ANPA individua nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a 20 unità (salvo diverse esigenze del Comitato).

L'ANPA, poi, provvede a nominare al proprio interno, un responsabile per l'ECOLABEL e uno per l'ECOAUDIT appartenenti entrambi ai ruoli dirigenziali.

L'art. 5 del decreto ministeriale fissa i compiti dell'Agenzia in materia nel modo seguente:

- a) istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica;
- b) predisposizione dei formulari per la compilazione delle domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica;
- c) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di assegnazione di tale marchio (ricevute, accolte e respinte),

- d) predisposizione di nuovi gruppi di prodotti da sottoporre alla delibera del Comitato, ex art. 5 del Regolamento comunitario Ecolabel;
- e) informazione del pubblico e delle imprese sul regolamento, attraverso appositi strumenti, anche eventualmente tramite collaborazione delle Camere di commercio, industria e artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri;
- f) promozione di studi e ricerche necessarie per l'attuazione del Regolamento 880/92 del Consiglio.

L'ANPA funziona da tramite per il Comitato nella fase procedimentale per l'assegnazione - su domanda delle aziende - del marchio comunitario di qualità ecologica, curando l'istruttoria tecnico-amministrativa e fornendo pareri al Comitato.

Anche per la sezione Ecoaudit il Comitato si avvale dell'ANPA cui spetta provvedere alla tenuta del registro contenente l'elenco dei siti aderenti al sistema di ecogestione e audit e curare la corretta informazione del pubblico e delle imprese con appositi strumenti, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio, industria e artigianato.

3 - Considerazioni sul quadro normativo

Alcune riflessioni sul nuovo quadro normativo che ha portato all'istituzione dell'Agenzia nonché sull'applicazione di tale disciplina appare opportuno formulare in questa sede.

Non può non evidenziarsi la singolarità, per quanto riguarda gli organi dell'Ente, rispetto alla composizione numerica del Consiglio di amministrazione costituito da 3 soli membri (il Presidente e 2 membri), il che non sembra del tutto conforme a criteri di funzionalità ed efficienza per la gestione dell'Ente; lo stesso è a dirsi per quanto concerne il Collegio dei revisori (costituito da 2 membri oltre i supplenti) per il quale si realizza una imperfetta collegialità.

Per quanto concerne le competenze dell'ANPA in materia ambientale non sembra delineata dalla legge n. 61 una netta demarcazione tra i controlli ambientali e quelli sanitari, con l'effetto di possibili commistioni o sovrapposizioni di funzioni; è quindi auspicabile un coordinamento tra prevenzione sanitaria e ambientale specie a livello locale. In proposito è mancata una fissazione delle reciproche competenze tra Ministero Ambiente e Agenzia Nazionale¹.

Deve, poi, segnalarsi l'esiguità delle risorse finanziarie attribuite all'Agenzia (5 miliardi per il 1994 e 9 miliardi 450 milioni per il 1995) in riferimento alla vastità dei compiti e dell'attività che a pieno regime dovrà essere svolta dal nuovo Ente, pur se l'osservazione assume concreto significato in prospettiva nei futuri esercizi stante il consistente avanzo di amministrazione relativo agli anni 1994 e 1995.

¹ Sul punto la Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'anno 1994 così si esprimeva: "L'auspicata concreta operatività dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di cui alla legge 21/1/1994, n. 61, allo stato risulta non ancora realizzata in assenza del previsto regolamento e della ripartizione delle competenze, attualmente attribuite ad una pluralità di soggetti anche estranei all'Amministrazione (CNR - Istituto Superiore Sanità).

Peraltro, la stessa ripartizione di funzioni e attività strumentali tra l'Amministrazione dell'Ambiente e l'ANPA è oggetto di resistenze soprattutto relativamente al previsto trasferimento del sistema SINA nell'area gravitazionale dell'ANPA.

L'attuale situazione di stallo rischia di aggravare la confusione nei rispettivi ruoli con proliferazione di organi e di attività che si sovrappongono, in un settore nel quale le competenze risultano già notevolmente frazionate organicamente e territorialmente, e conferma le per le perplessità espresse dalla Corte lo scorso anno, sulla mancata ripartizione di competenze e responsabilità nel contesto della legge istitutiva dell'ANPA." (vol. II, pp. 958-959).

Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge istitutiva la Corte deve segnalare le carenze, le omissioni e i gravi ritardi che si sono verificati per lo più addebitabili agli organismi Ministeriali ai quali la legge attribuisce l'attività propulsiva e di iniziativa. Nonostante sollecitazioni e richiami ai competenti organi ministeriali (sul punto vi sono anche state varie interpellanze parlamentari) non sono stati rispettati i termini previsti sia per la costituzione degli organi sia per l'emanazione dei regolamenti e dello Statuto dell'Ente. Così non si è provveduto alla tempestiva nomina del Collegio dei revisori, all'emanazione del regolamento ex art. 1 ter c. 5 di organizzazione dell'Agenzia in strutture operative ecc.. Siffatta situazione di immobilismo che si è protratta per lungo tempo si da rendere necessario anche il ricorso ad una gestione commissariale nell'ottobre 1994 fino al gennaio 1995, ha avuto pesanti riflessi sull'attività dell'Ente che, privo degli strumenti generali organizzativi che consentono la dovuta ristrutturazione e il conseguente sviluppo organico secondo le competenze istituzionali previste dalla legge, non è stato posto in condizione di operare sin dal suo sorgere in maniera concreta ed efficiente.

Si aggiunga che la mancata adozione dello Statuto che deve definire i poteri e le funzioni degli organi dell'ANPA e soprattutto l'omessa nomina del direttore dell'Agenzia, non consentendo l'individuazione del vertice della struttura operativa, ha creato un vuoto, in mancanza dell'organico che deve garantire sulla base delle direttive e deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente, la puntuale attuazione delle finalità istituzionali.

Va segnalato, con riferimento al momento della stesura della presente Relazione, che le carenze rilevate in ordine all'attuazione del dettato della L. 61 sono state in parte e sia pure con grave ritardo eliminate.

Così è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione (delib. del 13-3-96) il Regolamento di amministrazione e contabilità per la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ANPA (con allegati schemi di bilancio) entrato in vigore l'1-1-97, è stato nominato il Direttore dell'Agenzia con DPCM su proposta del Ministero dell'Ambiente l'8-8-96 e si è insediato nel novembre '96, è stato emanato lo Statuto dell'ANPA con DPCM del 5-1-96 (pubbl. su G.U. 266-96 n. 148), è stato emanato il Regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'ANPA in applicazione dell'art. 1 ter V c. L. 61 (D.P.R. 4-6-97 n. 335 pubblicato su G.U. del 6-10-97).

Si auspica così che negli anni successivi l'Ente, portato a compimento il processo di definizione dei programmi e raggiunta una situazione di pieno re-

gime, sia messo in grado di svolgere proficuamente la prevista attività istituzionale².

² Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5/1/96 è stato approvato lo Statuto dell'ANPA che specifica le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, il suo funzionamento, le modalità di elezione del Presidente e le attribuzioni dei singoli organi (Presidente, Direttore, Collegio dei revisori).

L'iter formativo del Regolamento di organizzazione dell'Ente ha avuto tormentate vicende: il primo schema di regolamento venne predisposto nel dicembre '95 e posto in discussione in una serie di riunioni tra Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e il Servizio C.O.C. (dicembre '95-febbraio '96) a seguito delle quali veniva predisposto un nuovo testo. Il punto di discussione di maggior rilievo riguardava il sistema informatico (SINA) attribuito al Servizio VIA che doveva essere trasferito all'ANPA secondo le modalità definite con lo stesso Regolamento (art. 1 bis comma 4 L. 61/94).

Il Ministero dell'Ambiente il 7-5-96 preparava uno schema di regolamento rielaborato secondo le indicazioni emerse in sede tecnica e l'impostazione prospettata dal Servizio VIA. Ulteriori modifiche erano suggerite dal Dipartimento della funzione pubblica.

Solo con D.P.R. 4-6-97 n. 335 è stato emanato il Regolamento in questione che consta di 12 articoli: particolare rilievo assume l'art. 12 che sancisce l'applicazione all'ANPA delle disposizioni per la classificazione delle entrate e spese valide per gli Enti Pubblici (D.P.R. 696/1979).

4 - Gli Organi dell'Ente

Sono organi dell'ANPA: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, il Collegio dei revisori.

- Il Consiglio di Amministrazione che dura in carica 3 anni è composto da 3 membri designati dal Ministro dell'Ambiente e nominati dal Presidente del Consiglio.
- Il Presidente viene eletto nel suo ambito dal Consiglio di Amministrazione.
- Il Direttore, scelto tra persone di adeguata preparazione scientifica è nominato per 5 anni, rinnovabili per una sola volta, dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero dell'Ambiente.
- Il Collegio dei revisori dei conti, composto da 2 membri effettivi e 2 supplenti, è nominato dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del Tesoro.

Nel triennio in esame il Consiglio di Amministrazione dalla data del suo insediamento (febbraio 1995) fino al 31 dicembre 1995 ha effettuato 27 riunioni ed ha assunto 205 deliberazioni.

Nel 1996 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 13 volte assumendo complessivamente 139 delibere.

Nella precedente fase di gestione commissariale, il Commissario straordinario ha assunto 53 deliberazioni.

La dialettica all'interno dell'organo collegiale è stata, specialmente nel periodo iniziale della sua attività, particolarmente vivace e caratterizzata sia da contrastanti opinioni sulle deliberazioni riguardanti le tematiche affrontate sia da ripetuti inviti alla struttura interna dell'Agenzia a far più compiutamente istruire dai competenti Uffici, gli argomenti sottoposti alle decisioni del Consiglio oltre che a documentare tempestivamente i provvedimenti proposti.

Il Collegio dei revisori, nell'esercizio dei suoi compiti, ha svolto un'opera assidua e costante effettuando periodiche verifiche di cassa, fornendo i prescritti pareri sia sui bilanci e relative variazioni sia sui conti consuntivi. Oltre al richiamo sulla necessità di completare quanto prima il quadro istituzionale e normativo dell'Agenzia, il Collegio dei revisori ha evidenziato proposte e suggerimenti all'organo collegiale in tema di corretta gestione sotto il profilo della legalità amministrativa e della rispondenza ai canoni gius-contabilistici, sollecitando il conseguimento di una piena autonomia dell'Ente, specie per quanto riguarda la predisposizione dei dati contabili, dal sistema informatico dell'ENEA.

L'attività del Collegio dei revisori che si è svolta regolarmente mediante riunioni periodiche a cadenza mensile, è stata particolarmente incisiva e preziosa in un momento in cui, per la carenza di strumenti normativi e i ritardi accumulati, l'Agenzia ha dovuto affrontare notevoli difficoltà nell'attività diretta al perseguimento dei fini istituzionali.

I compensi e gli emolumenti degli organi di amministrazione e di controllo sono stati determinati con decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro del Tesoro in data 2 novembre 1995, nelle seguenti misure:

Indennità di carica spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione:

Presidente	L. 150 milioni annui lordi
Componenti	L. 58 milioni annui lordi
gettone di presenza	L. 150.000 lorde per giornata di seduta

I compensi spettanti ai componenti il Collegio dei revisori dei conti:

Componenti effettivi	L. 1.750.000 mensili lordi
Presidente Coll. revisori	L. 1.750.000 mensili lordi maggiorati del 20%
Componenti supplenti	L. 420.000 mensili lordi
gettone di presenza	L. 150.000 lorde per giornata di seduta

La relativa spesa fa carico, ovviamente al bilancio dell'ANPA.

Al magistrato della Corte delegato al controllo dell'Ente compete il solo gettone di presenza.

5 - L'attività

Come si è esposto nelle considerazioni preliminari l'anno di costituzione dell'Agenzia è il 1994 per effetto della L. 21-1-1994 n. 61 e l'inizio della gestione presenta quelle caratteristiche di provvisorietà e precarietà, attribuibili all'assenza di strumenti normativi regolamentari e alla mancata completa costituzione degli organi statutari.

Col trasferimento all'ANPA, previsto dalla legge istitutiva, con decorrenza immediata, del personale, delle strutture, dotazioni tecniche e risorse finanziarie della Direzione per la sicurezza e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), l'Agenzia, anche in conseguenza della mancanza di qualsiasi incremento di organico rispetto a quello dell'Ente di provenienza, ha potuto svolgere nel corso del 1994 una attività assai limitata e circoscritta, rappresentata sostanzialmente dalla prosecuzione delle attività dell'ex ENEA-DISP, consistenti soprattutto nell'espletamento di funzioni di Ente di controllo nucleare.

Sono state avviate alcune iniziative, di tipo propedeutico, in attuazione dei nuovi compiti previsti dalla legge 61/94 e quindi si è provveduto all'organizzazione di un ciclo di seminari interni, con la partecipazione anche di esperti esterni all'Agenzia, su argomenti di protezione ambientale.

L'impegno complessivo dell'ANPA si è esplicato in attività di carattere trasversale interprogrammatico, quali la raccolta e l'aggiornamento della normativa, la promozione e lo sviluppo di accordi e contratti di ricerca, la cura dei rapporti internazionali e delle relazioni esterne e in varie altre attività programmatiche specifiche.

Da quanto appreso dal magistrato della Corte presente alle riunioni e dai verbali del Consiglio di Amministrazione e dalle relazioni programmatiche allegate ai Conti consuntivi si desumono modalità e tipologie dell'attività che ha caratterizzato il biennio in esame: nel 1994 le attività programmatiche, con i limiti anzidetti, si riferiscono alle seguenti articolazioni:

- Attività prescrittive, autorizzative e di vigilanza sugli impianti nucleari;
- Gestione e sistemazione dei rifiuti radioattivi;
- Attività di valutazione di sicurezza degli impianti;
- Attività radioprotezionistiche e di protezione ambientale.

Nel biennio 1994-1995 l'attività si è svolta in 3 distinte fasi:

- 1) periodo 28 gennaio 1994 (istituzione dell'ANPA) - 29 settembre 1994;

- 2) gestione Commissariale dall'ottobre 1994 al gennaio 1995;
- 3) periodo dal 20 febbraio 1995 data in cui il Consiglio di amministrazione, nominato con DPCM del 3-1-95, si è insediato.

Nella prima fase, in mancanza degli organi statutari dell'Agenzia e non regolamentando la legge istitutiva un regime transitorio che assicurasse la funzionalità dell'ENEA-DISP nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge di conversione e la nomina degli organi statutari, il Ministro dell'Ambiente autorizzava il Direttore dell'ex Enea Disp a gestire per conto dell'ANPA gli affari di ordinaria amministrazione limitatamente alle risorse provenienti dal bilancio della stessa ENEA-DISP (il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della DISP costituiscono - secondo la legge di riforma dell'ENEA n.282 del '91 - apposite sezioni dei corrispondenti bilanci interni in vigore presso la DISP all'atto del trasferimento) e secondo i regolamenti interni operanti presso la stessa DISP al momento del trasferimento disposto dalla legge 61 del '94.

Contemporaneamente venivano conferiti al Direttore, entro tali limiti, i poteri di prelievo dei fondi e di gestione dei medesimi.

Successivamente il Ministero vigilante precisava che nell'attività di ordinaria amministrazione dovevano farsi rientrare, oltre al pagamento degli stipendi al personale ex ENEA-DISP e all'erogazione delle somme necessarie per il generale funzionamento dell'Ente, anche il rinnovo di contratti di servizio già scaduti o in scadenza e ogni altro adempimento connesso all'attuazione di obbligazioni giuridiche già assunte o in corso di formalizzazione al momento dell'entrata in vigore della L. 61.

Anche il Ministero del Tesoro (Ispett. gen. di finanza) ha condiviso tale operare disponendo che l'ENEA assicurasse la gestione della Tesoreria per conto dell'ANPA, nei limiti delle disponibilità di bilancio già assegnate all'ENEA-DISP per il 1994, curando l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso, su disposizioni di pagamento del Direttore dell'ex ENEA-DISP.

L'ENEA attivava, quindi, una distinta contabilità speciale sulla quale venivano riportati tutti i pagamenti effettuati dall'ENEA per conto dell'ANPA.

Il Ministero del Tesoro rappresentava l'opportunità che, in attesa della nomina dell'organo interno di controllo dell'ANPA, il Collegio dei revisori dell'ENEA procedesse alla verifica dei titoli di spesa riferiti ai pagamenti effettuati dal Direttore dell'ENEA-DISP.

In questa fase operativa l'attività dell'Ente si è espletata nell'apertura del conto di Tesoreria per l'ANPA divenuto operativo solo dopo la nomina del Commissario, delle posizioni ANPA presso il fisco (partita IVA, Cod. fiscale, c/c fiscale), della partita meccanografica presso gli Enti assicurativi previdenziali ed assistenziali ai quali erano già iscritti i dipendenti dell'ex ENEA-DISP.

Si è provveduto, altresì, a trasferire all'ANPA le licenze di tutti i contratti di servizio e di forniture, nonché ad acquisire l'assenso dell'Ente proprietario al cambio di intestazione del contratto di affitto della sede dell'ANPA.

Varie delibere ha assunto il Direttore relative ai programmi Comunitari di assistenza ai Paesi dell'est Europeo, in materia di sicurezza nucleare, progetti che, essendo a carico dell'U.E., comportano entrate di bilancio per l'Agenzia.

Con numerose delibere si è provveduto a gestire gare a trattativa privata relative ai servizi di pulizia, trasporto del personale, benefici sociali per il personale sulla base del vigente CCL, manutenzione degli impianti di condizionamento, riscaldamento ecc..

Sono state svolte, poi, azioni ricognitive sulle future attività dell'Agenzia con l'Agenzia europea dell'Ambiente, con alcune Agenzie straniere, con alcune Regioni per il coordinamento del settore ambientale.

Sempre in tale periodo è stata deliberata l'adozione del Regolamento relativo all'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 241 del 1990 e del DPR 352 del 1992.

Non può non riconoscersi lo stato di avvio e per così dire di precarietà nel quale si è venuto a trovare l'Ente nel periodo anzidetto sia, in mancanza di disposizioni transitorie contenute nella legge istitutiva sia tenuto conto che, pur nella delicata fase di passaggio dal vecchio al nuovo Ente, questi doveva pur operare, ferme restando le censure e i rilievi sui gravi ritardi nell'attuazione delle disposizioni di legge, non imputabili agli organi dirigenziali.

Va rilevato in particolare che, pur riconoscendo l'anomalia della gestione e il discostarsi dai canoni (di legittimità) che devono contraddistinguere l'attività di ogni Ente pubblico, detta gestione ha trovato il suo compimento nella rendicontazione che il Direttore pro tempore ha reso al termine della sua gestione (ottobre '94) come da sollecitazione del Collegio dei revisori (verbale n. 1 del 26 ottobre '94).

Nell'ottobre 1994 - come si è accennato - si è disposta la nomina del Commissario e sub Commissario dell'ANPA, al fine - come si riporta nella motivazione del provvedimento, (Decr.Pres.Cons.Ministri del 23-9-94), "di garantire con urgenza il normale funzionamento dell'ANPA, in attesa della

prevista riorganizzazione delle competenze della stessa in rapporto a quelle del Ministero dell'Ambiente, della regolare costituzione dei suoi organi e dell'emanazione dei provvedimenti approvativi lo statuto ed il regolamento di organizzazione.

L'art. 2 del provvedimento richiamato fissa i compiti del Commissario (ha la rappresentanza dell'Agenzia, sovrintende all'andamento generale della gestione, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di impegno e di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio).

Con lo stesso atto si è provveduto alla nomina del Collegio dei revisori (di cui all'art. 1 ter del DL 496/94 convertito nella L. 21-1-1994 N. 61).

Con mandato 11-11-1994 l'ENEA trasferiva sul c/c bancario presso la BNL intestato all'ANPA l'importo di L. 28.362.000.000.

La gestione commissariale iniziata il 26 ottobre '94 si è protratta fino al 20 febbraio 1995, data dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3-1-1995. Nel corso della gestione commissariale sono state assunte n. 53 deliberazioni.

Le delibere più significative assunte dal Commissario hanno riguardato l'adozione, in via provvisoria, della normativa in vigore presso l'ENEA circa la gestione patrimoniale e finanziaria per l'appalto delle spese, dei servizi e per la gestione dei contratti, l'attribuzione in via provvisoria al Direttore ENEA-DISP e ai responsabili dell'attuale struttura, delle deleghe di spesa, l'autorizzazione alla firma congiunta delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento, al fine di regolare lo svolgimento delle operazioni d'incasso e pagamento necessarie per la corretta gestione dell'ANPA, la stipula di una Convenzione con la Regione Piemonte per l'assistenza tecnica specialistica, per l'esame e l'analisi metodologica preliminare della documentazione relativa ad attività industriali a rischi di incidente rilevante (trattasi di rinnovo di analoga Convenzione stipulata dall'ENEA-DISP e venuta a scadenza).

La terza fase è iniziata dal febbraio 1995 (nomina del Consiglio di Amministrazione).

In tale periodo, permanendo per tutto il 1995, lo stato di inattuazione parziale della Legge, l'ANPA ha sostanzialmente mantenuto la struttura ENEA-DISP con l'aggiunta di alcuni gruppi di lavoro a carattere provvisorio per le nuove attività nel campo ambientale.

Per dare, poi, soluzione sia pure provvisoria ai problemi del coordinamento dell'attività gestionale dell'Agenzia veniva attribuito, nelle more della nomina del Direttore, all'ex Direttore dell'ENEA-DISP, per un periodo di 60 giorni, il coordinamento e la direzione delle strutture operative dell'ANPA, se-

condo le direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; in un secondo tempo si è provveduto alla costituzione di un gruppo di coordinamento col compito di coordinare le strutture operative dell'Agenzia, curare la predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio, con facoltà di iniziativa e proposta, curare l'attuazione delle relative deliberazioni.

Sul tema il Collegio dei revisori e il delegato della Corte hanno richiamato l'attenzione del Consiglio, evidenziandone le possibili disfunzioni, sulla necessità di evitare commistioni tra i poteri di indirizzo, verifica e supervisione proprie del Consiglio e i poteri di gestione devoluti alla struttura operativa facente capo al Direttore.

Nel mese di luglio 1995 il Consiglio di Amministrazione ha definito un programma triennale - avente carattere provvisorio - in attesa dell'emanazione del Regolamento e dello Statuto.

Va segnalata in proposito, censurandone il comportamento, l'inattività del Ministero dell'Ambiente che non ha tempestivamente provveduto ad emanare le direttive in base alle quali l'ANPA (come prescrive l'art. 1 punto 7 della legge 61 del '94) dovrebbe predisporre il programma triennale e nell'ambito di esso adottare l'annuale piano di lavoro.

Solo recentemente (gennaio 1998) sono state emanate le direttive per l'elaborazione del programma di attività dell'ANPA per il triennio 1998-2000.

Numerose istanze e atti di diffida da parte delle Associazioni ambientaliste sono rimasti inevasi sia per quanto concerne le direttive per la programmazione sia per il Regolamento di organizzazione.

Il piano provvisorio si basa principalmente su un processo di razionalizzazione delle risorse dedicate all'attività d'istituto dell'ex ENEA-DISP e di individuazione di quelle attività, nell'ambito dei nuovi compiti, per le quali l'Agenzia è in grado, seppur parzialmente, di operare immediatamente, in relazione alle competenze già esistenti e alle risorse disponibili, tenendo conto dei seguenti riferimenti prioritari:

- Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente
- Attuazione di provvedimenti legislativi
- Richieste di organismi istituzionali.

L'attuazione del piano ha richiesto, in particolare, il trasferimento di parte delle risorse (specie di personale) dall'area nucleare a quella della protezione dell'ambiente, come si desume dalla seguente tabella.

Distribuzione del personale per obiettivi programmatici

	31.10.1994	31.12.1995
1. Stato dell'Ambiente	38	38
2. Protezione dell'Ambiente	26	39
3. Rischi tecnologici	52	44
4. Attività di vigilanza e controllo in campo nucleare	65	52
5. Promozione della ricerca e relazioni	10	9
6. Affari generali e Direzione	86	91
TOTALE	277	273

L'organico del personale dell'Agenzia, comprensivo anche di quello comandato, suddiviso per obiettivi programmatici riferito all'esercizio 1996 è rappresentato dalla seguente tabella:

OBIETTIVI PROGRAMMATICI	ORGANICO		
	PERSONALE ANPA	N. COMANDATI	TOTALE
attività tecnico scientifiche in campo ambientale	55	30	64
Sicurezza nucleare e radioprotezione	99	1	99
Relazioni e coordinamento	18	3	19
Affari generali e direzione	87	12	95
TOTALE	259	46	277

N.B. il numero dei comandati è stato moltiplicato per la frazione di anno corrispondente all'effettivo periodo di servizio presso l'ANPA.

L'elaborazione del piano provvisorio ha consentito la razionalizzazione dell'uso delle risorse dell'ex ENEA-DISP e quindi l'avvio della prima attività in campo ambientale.

In ogni caso anche nel 1995 l'attività dell'Agenzia è stata limitata e pur se si è verificato qualche lieve aumento di spesa per la sua gestione, deve giudicarsi inadeguata per quanto concerne il settore ambientale.

Gli effetti finanziari che ne sono conseguiti sono significativamente rappresentati da un ulteriore avanzo di amministrazione a fine esercizio.

Va premesso che l'Agenzia svolge un diverso ruolo nel settore ambientale, dove è essenzialmente organo tecnico scientifico di supporto alle Amministrazioni nella definizione delle politiche e nell'attuazione degli interventi e nel campo della sicurezza nucleare e protezione radiologica ove assume anche il ruolo specifico di attività di controllo.

Appare opportuno segnalare le attività svolte dall'ANPA negli anni 1995 e 1996, articolate secondo obiettivi programmati.

Nel 1995, per quanto riguarda il settore dello stato dell'Ambiente, l'Ente ha proseguito, relativamente al monitoraggio della radioattività ambientale, l'attività di coordinamento e di supporto tecnico delle reti nazionali, dando concreto avvio alla realizzazione di una rete di allarmi per incidenti nucleari a diffusione transfrontaliera di cui era emersa la necessità sin dal periodo dell'incidente di Chernobyl. Si è così dato avvio alla realizzazione di 3 stazioni automatiche in grado di rilevare la presenza di radionuclidi artificiali nell'atmosfera con continuità ed elevata sensibilità.

Nel settore dell'emergenza nucleare l'ANPA ha proseguito l'attività di supporto alle Autorità ed Amministrazioni preposte alla gestione di emergenze nucleari istituendo presso l'Ente il Centro di elaborazione e valutazione dati.

Per quanto riguarda il Sistema informativo dell'Ambiente, sulla base di accordi con il servizio VIA del Ministero dell'Ambiente, si è provveduto a costituire un gruppo di lavoro misto per la verifica dello stato di attuazione del progetto da parte delle Regioni, con riferimento ai piani triennali dello stesso Ministero.

In tema di protezione dell'Ambiente, le attività possono così raggrupparsi:

-consulenza e supporto ai Ministeri dell'Industria e dei Trasporti in materia di trasporto di materiale radioattivo e di merci pericolose; consulenza e supporto al Ministero dell'Ambiente o altre Amministrazioni; avvio di attività di analisi e promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili (collaborazione con la facoltà di ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma); analisi e studi sugli impianti nucleari (reattori innovativi, macchine per la fusione), assistenza di Paesi dell'Est europeo (programmi finanziati dall'Unione europea); interventi nel campo dei rischi industriali (tramite convenzioni e accordi con le Amministrazioni centrali e le Regioni); attività di vigilanza e controllo in campo nucleare in attuazione della normativa emanata con il Decreto legislativo 230 del '95; vigilanza sulla gestione di rifiuti radioattivi dei Centri di ISPRA e Casaccia.